

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA **DILETTANTISTICA** DENOMINATA

ALPIN GO VAL RENDENA

ART.1

L'Associazione **sportiva dilettantistica** non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss Codice civile denominata ALPIN GO VAL RENDENA con sede nel domicilio del Presidente, è retta dalle norme del presente Statuto.

ART.2

- L'Associazione ha lo scopo di praticare le attività sportive, nonché tutte le altre attività che gli associati riterranno compatibili ed idonee, può partecipare a gare, campionati, raduni, etc. indire manifestazioni, gare, momenti socializzanti e educativi. Realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione alla conoscenza e alla pratica dello sport, in particolare dello sci alpinismo, tra i giovani, e gli adulti, senza distinzione di sesso, razza e credenze (religiose o politiche).

- L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

- L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme **CONI e agli statuti e regolamenti FIS** e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ART.3

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dovranno essere reinvestiti alla stessa associazione per potenziarne l'attività.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere divisi fondi, riserve o capitale, salvo imposizione di legge. L'Associazione garantisce la democraticità, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento dovranno essere garantite dai soci. Per mansioni complesse o specifiche sarà possibile avvalersi di personale dipendente, di lavoratori autonomi o con altre forme di collaborazione previste dalla legge.

ART.4

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare una domanda di ammissione al consiglio direttivo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota associativa di iscrizione annuale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART.5

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

ART.6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'entrata delle quote associative, dai proventi di natura pubblicitaria, di sponsorizzazione e derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da bene acquistati o pervenuti da privati, enti, federazioni sportive, da lasciti e donazioni, da premi e trofei vinti (come gruppo sportivo), e dai contributi di soci o di terzi.

ART.7

Gli associati si distinguono in: fondatori e ordinari.

I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell'Assemblea.

ART.8

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso
- per decadenza
- per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la qual è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nella quota associativa o quando sia incorso in adempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. Avverso la delibera di decadenza o esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il

ricorso che sospende la delibera deve essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

ART.9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

ART.10

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori ed ordinari. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi siano almeno i tre decimi degli associati i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

ART.11

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- nomina per elezione **il Consiglio Direttivo che nella sua prima riunione, da tenersi entro 30 gg dalla elezione, nomina al suo interno le cariche sociali:** il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente **ed il Segretario.**
- **presenta le attività rivolte al conseguimento delle finalità associative.**

L'Assemblea riunita in via straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART.12

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno 8 giorni prima mentre quella straordinaria almeno 15 giorni prima, dandone comunicazione agli associati, nella convocazione devono essere stabiliti giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie trattate.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART.13

Il Presidente dell'Associazione è eletto **dal consiglio direttivo tra** gli associati fondatori ed ordinari. Rappresenta l'Associazione e ne rappresenta la volontà. **La carica del Presidente è incompatibile quando esercita due cariche simili in associazioni o enti che hanno come finalità l'attività sportiva.**

ART.14

Il Vice Presidente è eletto **dal consiglio direttivo** tra gli associati fondatori ed ordinari. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese del **Consiglio** per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART.15

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
- il Vice presidente;
- il Segretario
- i Consiglieri **in numero dispari fino ad un numero massimo di 13.**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica un biennio; attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

ART. 16

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART.17

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART.18

Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio.

ART.19

I Titolari **delle cariche associative** decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerenti alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata **dal Consiglio Direttivo sentite le argomentazioni del consigliere interessato. Tre assenze ingiustificate consecutive costituiscono motivo di revoca.**

Le dimissioni o la revoca **dei membri del Consiglio Direttivo** determina la loro sostituzione, con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Qualora venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti dovrà considerarsi sciolto. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

ART.20

La nomina e le variazioni dei titolari **del Consiglio Direttivo** devono essere immediatamente comunicate agli enti di riferimento.

ART.21

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei soci, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazioni delle decisioni dell'Assemblea dei soci. Ogni associato in occasione dell'approvazione dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previo mandato del Consiglio Direttivo, **può essere demandato dal segretario** ad un membro del consiglio stesso.

ART.22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci. La richiesta dell'Assemblea Generale **avente come oggetto lo scioglimento dell'associazione può avvenire su richiesta di almeno 4/5** dei soci.

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto secondo **la delibera del Consiglio Direttivo.**

ART. 23

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 giugno e terminano il 31 maggio di ciascun anno

ART.24

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli art. 36 e ss. del Codice Civile **nonché le norme CONI e regolamenti FISL.**

ART.25

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, saranno comunicati alle varie federazioni cui l'Associazione è affiliata ai sensi dell'art. 33 del DPR n.157 del 28/03/1986.

ART.26

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di Appartenenza. In tutti i casi in cui per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Trento.

ART.27

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 6 ottobre 2005.

Pinzolo, 22 dicembre 2007